



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 26/02/2025

Numero Registro Dipartimento 244

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2687 DEL 26/02/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO RECESSO SOCIO, VARIAZIONE COMPAGINE DELLA SOCIETA' "FARMACIA MALLAMO DELLA DR.SSA ANTONELLA GRIPPO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE", TRASFORMAZIONE DALLA FORMA IN ACCOMANDITA SEMPLICE NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA MALLAMO S.R.L." - TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI ARDORE (RC) – PRESA D'ATTO CESSIONI QUOTE SOCIALI A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIETA' "FARMACIA MALLAMO S.R.L.".

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 444 del 12 agosto 2024 avente ad oggetto: *“DGR n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) – Modifica ed integrazione”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

-**CHE** in data 29 gennaio 1995 è deceduto *ab intestato* in Ardore (RC) il dott. Mallamo Vincenzo, farmacista, già titolare dell'omonima farmacia - sede farmaceutica del Comune di Ardore - e dell'azienda commerciale che vi è connessa, giusta Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 3314 del 12 agosto 1961, lasciando a sé superstiti, quali eredi legittimi, il coniuge sig.ra Savo Giovanna ed i figli sig.ri Mallamo Antonio, Mallamo Giuseppe, Mallamo Sandra e Mallamo Maria Anna;

-**CHE** con D.G.R. n. 5181 del 2 ottobre 1995 si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. Mallamo Vincenzo alla gestione provvisoria dell'omonima farmacia sita in Ardore – frazione Marina, allora ubicata alla Via Carducci n. 71, sotto la direzione tecnica di un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale, per un periodo di anni dieci a decorrere dal 29 gennaio 1995, data di decesso del farmacista titolare;

-**CHE** la gestione in via provvisoria della farmacia ha dato luogo ad una società di fatto tra i coeredi legittimi del *de cuius*, con oggetto commerciale, regolata dalle norme sulla società in nome collettivo irregolare;

-**CHE** il giorno 27 giugno 1997, in Gioiosa Ionica (RC), con atto pubblico per notaio dott. Achille Giannitti, Repertorio n. 2767, Raccolta n. 761, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 15 luglio 1997 al n. 112 Serie 1T, gli eredi legittimi del defunto dott. Mallamo Vincenzo, sig.ra Savo Giovanna (coniuge) ed i germani sig.ri Mallamo Antonio, Mallamo Giuseppe, Mallamo Sandra e Mallamo Maria Anna, hanno regolarizzato la suddetta società di fatto costituendo una società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*" e sede legale in Ardore, alla via Carducci n. 71, il cui capitale sociale di euro 304.374,00 apparteneva loro nella misura del 34% a favore della sig.ra Savo Giovanna e nella misura del 16,5% ciascuno a favore dei sig.ri Mallamo Antonio, Mallamo Giuseppe, Mallamo Sandra e Mallamo Maria Anna;

-**CHE** la suddetta società aveva ad oggetto la gestione provvisoria ereditaria della farmacia con esercizio in Ardore - Via G. Carducci n. 71 di cui era titolare il defunto dott. Mallamo Vincenzo, rispettivamente coniuge e padre dei soci della società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 della legge 475/1968 e 7 della legge 362/1991, autorizzata con D.G.R. n. 5181/1995;

-**CHE** il giorno 20 dicembre 2004, in Lamezia Terme (CZ), con atto pubblico di <<*Cessione di quote della "Farmacia eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C."* e contestuale trasformazione in società in accomandita semplice >> per notaio dott. Gianluca Perrella, Repertorio n. 68.831, Raccolta n. 8.835, i sig.ri Savo Giovanna, Mallamo Giuseppe, Mallamo Maria Anna e Mallamo Sandra, soci non farmacisti della società in nome collettivo con ragione sociale "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*", con il consenso dell'altro socio farmacista dott. Mallamo Antonio, non potendo assumere la titolarità della farmacia ereditata ai sensi della normativa all'epoca vigente, hanno ceduto e trasferito a titolo oneroso l'intera quota sociale di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*", da ciascuno posseduta - rispettivamente del valore nominale di euro 103.487,41 la quota ceduta dalla sig.ra Savo, e del valore nominale di euro 50.221,83 per ciascuno quella ceduta dai sig.ri Mallamo Giuseppe, Mallamo Maria Anna e Mallamo Sandra – alla dott.ssa Grippa Antonella, farmacista, che ha accettato ed acquistato;

-**CHE** sempre in virtù del suddetto atto pubblico il dott. Mallamo Antonio, con il consenso degli altri soci sig.ri Savo Giovanna, Mallamo Giuseppe, Mallamo Maria Anna e Mallamo Sandra, ha ceduto e trasferito: a) alla dott.ssa Grippa Antonella, che ha accettato ed acquistato, una porzione pari al 69,7% della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*", del valore nominale di euro 35.004,62, pari all'11,5% dell'intero capitale sociale; b) alla dott.ssa Crea Serafina Giuseppa, farmacista, che ha accettato ed acquistato, il residuo 30,3% della propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*", del valore nominale di euro 15.217,21, pari al 5% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** per effetto delle superiori cessioni, il capitale sociale della società "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*", fissato in euro 304.374,00, risultava appartenere ai soci nelle seguenti rispettive misure:

- Grippa Antonella, per una quota complessiva del valore nominale di euro 289.155,3, pari al 95% dell'intero capitale sociale;
- Crea Serafina Giuseppa, per una quota complessiva del valore nominale di euro 15.218,7, pari al 5% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** contestualmente, con il medesimo atto pubblico, i soci dott.sse Grippa Antonella e Crea Serafina Giuseppa, hanno deliberato la trasformazione della società "*Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C.*" dalla forma in nome collettivo nella forma in accomandita semplice con la ragione sociale "*Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippa & C. Società in accomandita semplice*", avente per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione della farmacia con esercizio in Ardore, Via Carducci n. 71;

-CHE a seguito della suddetta trasformazione la dott.ssa Grippo Antonella ha assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre la dott.ssa Crea Serafina Giuseppa ha assunto la qualifica di socio accomandante;

-CHE il capitale sociale della società *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, derivante dalla trasformazione, fissato in euro 304.374,00, risultava ripartito tra i soci come segue:

- Grippo Antonella, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 289,155,3, pari al 95% dell'ammontare dei conferimenti effettuati;
- Crea Serafina Giuseppa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 15.218,7, pari al 5% dell'ammontare dei conferimenti effettuati;

-CHE il giorno 26 gennaio 2005, in Catanzaro, con atto pubblico integrativo per notaio dott. Gianluca Perrella, Repertorio n. 69.742, Raccolta n. 8.982, con riferimento al rogito del 20 dicembre 2004, Repertorio n. 68.831, in virtù del quale i sig.ri Savo Giovanna, Mallamo Antonio, Mallamo Giuseppe, Mallamo Maria Anna e Mallamo Sandra hanno ceduto alle dottoresse Grippo Antonio e Crea Serafina Giuseppa le quote da loro rispettivamente possedute e complessivamente corrispondenti all'intero capitale sociale della società *"Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C."*, le parti si sono date reciprocamente atto ed hanno riconosciuto che, unitamente alle quote sociali, tutte le parti cedenti congiuntamente tra loro hanno trasferito espressamente alle due parti cessionarie e alla società *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"* tra loro risultante per effetto della convenuta trasformazione della società *"Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antonio & C."*, altresì il diritto di esercizio e la titolarità della farmacia sociale, consumando pertanto il diritto derivante ai cedenti medesimi - ai sensi dell'art. 12 della legge 475/1968, come modificato dall'art. 7 della legge 362/1991 – quali unici eredi del precedente titolare, dott. Mallamo Vincenzo;

-CHE l'efficacia dei richiamati atti pubblici risultava subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 3821 del 18 marzo 2005 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della 2^a sede farmaceutica del Comune di Ardore (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, ubicata in via G. Carducci n. 71, dalla società *"Farmacia Eredi Mallamo S.n.c. di Mallamo Antoni & C."* in capo alla società *"Farmacia Mallamo della dott.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, avente già come socio accomandatario la dott.ssa Grippo Antonella e come socio accomandante la dott.ssa Crea Serafina Giuseppa, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine provinciale dei farmacisti di Reggio Calabria, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Crea Serafina Giuseppa;

- CHE con nota del 3 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC del 6 febbraio 2025 conservata in atti, il dott. Francesco Massara, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società avente denominazione sociale *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, con sede legale nel Comune di Ardore (RC), Via Carducci n. 71, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di recesso di un socio e cessione di quote sociali, nella compagine sociale della società *"Farmacia Mallamo della Dr.Ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, nonché la trasformazione della medesima Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, come in appresso meglio dettagliato;

-CHE il giorno 9 dicembre 2019, in Locri (RC), con atto pubblico di << *Modifica dei patti sociali e trasformazione da società di persone a società di capitali* >> per notaio dott. Stefano Paderni, Repertorio n. 5.409, Raccolta n. 3.384, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 9 dicembre 2019 al n. 3177 Serie 1T, il socio accomandante dott.ssa Crea Serafina Giuseppa, intendendo esercitare il diritto di recesso non avendo interesse alla prosecuzione della società sotto forma di società a responsabilità limitata, con il consenso dell'altro socio accomandatario, ha dichiarato di recedere dalla società già corrente sotto la ragione sociale *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, con sede legale in Ardore (RC), Via G. Carducci n. 71;

-CHE in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del socio accomandante, la dott.ssa Grippo Antonella (socio accomandatario) è divenuta unico socio della società *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*;

-CHE a seguito del venir meno della pluralità dei soci la dott.ssa Grippo Antonella, unico socio accomandatario superstite della società *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, in dipendenza di quanto previsto dall'art. 2323 Cod. Civ., per evitare lo scioglimento della società, era tenuta a provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge, assicurando la compresenza di un socio accomandatario e di un socio accomandante, ovvero alla trasformazione della società nella forma a responsabilità limitata unipersonale;

-CHE il giorno 9 dicembre 2019, in Locri (RC), con atto pubblico di << *Modifica dei patti sociali e trasformazione da società di persone a società di capitali* >> per notaio dott. Stefano Paderni, Repertorio n. 5409, Raccolta n. 3384, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri in data 9 dicembre 2019 al n. 3177 Serie 1T, la dott.ssa Grippo Antonella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2500-ter Cod. Civ. ha deciso di procedere alla trasformazione della società *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"* dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, sulla base della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2500-ter e 2465 Cod. Civ., ed asseverata con giuramento di cui al verbale del 5 dicembre 2019, Repertorio n. 8055 a rogito notaio Avv. Marcello Claudio Lupetti di Roma;

-CHE per effetto dell'intervenuta trasformazione in società a responsabilità limitata con unico socio non si è verificata la causa di scioglimento della società già corrente sotto la ragione sociale *"Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*, di cui agli artt. 2272 n. 4 e 2323 Cod. Civ. ed all'art. 7, comma 12, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.;

-CHE a seguito dell'intervenuta trasformazione l'unico socio ha deciso di fissare l'ammontare del capitale sociale della società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale, nella somma di euro 310.000,00;

-CHE il capitale sociale della società *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, derivante dalla trasformazione, rideterminato in euro 310.000,00 e diviso in quote, risultava interamente assunto e sottoscritto dal socio unico dott.ssa Grippo Antonella, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 310.000,00, pari al 100% dell'intero capitale sociale;

DATO ATTO CHE:

- stante la natura giuridica dell'atto di trasformazione, la società derivante dalla trasformazione *"Farmacia Mallamo S.r.l."* mantiene in capo a sé i rapporti giuridici attivi e passivi già instaurati a nome della società trasformata *"Farmacia Mallamo della dott.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice"*; devono pertanto essere volturate alla società nella sua nuova forma e nuova denominazione, tra l'altro, le licenze e autorizzazioni amministrative ed ogni altra ragione attiva e passiva della società trasformata, cosicché la società derivante dalla trasformazione subentri in tutto e per tutto nel patrimonio della società trasformata;
- la società derivante dalla trasformazione, corrente sotto la denominazione sociale *"Farmacia Mallamo S.r.l."* ha per oggetto sociale esclusivo l'esercizio della farmacia sita nel Comune di Ardore (RC), alla Via G. Carducci n. 71, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;
- ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. la direzione tecnico-professionale della farmacia della società *"Farmacia Mallamo S.r.l."*, con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidato alla dott.ssa Pezzimenti Teresa, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

PRESO ATTO CHE il giorno 23 dicembre 2019, in Locri (RC), con atto pubblico di transazione per notaio dott. Stefano Paderni, Repertorio n. 5.458, Raccolta n. 3.422, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Locri (RC) in data 23 dicembre 2019 al n. 3.335 Serie 1T - atteso il mancato/ritardato adempimento delle parti cessionaria all'obbligazione nascente dall'atto di cessioni di quote ricevuto dal notaio dott. Gianluca Perrella in data 20 dicembre 2004 - Repertorio n. 68831, e considerata l'intervenuta cessione in parti uguali ed indivise del credito della sig.ra Savo Giovanna ai figli Mallamo Antonio, Mallamo Giuseppe, Mallamo Maria Anna e Mallamo Sandra, giusta scrittura privata del 30 ottobre 2018, registrata a Roma il 13 novembre 2018 al n. 5902 Serie 1T - le parti, di comune accordo tra loro, al fine di dirimere ogni controversia, hanno raggiunto un accordo transattivo secondo i seguenti patti e condizioni:

- (Prima cessione di quota) la dott.ssa Grippo Antonella, rappresentata da procuratore speciale nominato con atto pubblico di procura speciale a rogito notaio dott. Stefano Paderni - Repertorio n. 5410 del 9 dicembre 2019, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 Cod. Civ., ha ceduto e trasferito al sig. Mallamo Giuseppe, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
- (Seconda cessione di quota) la dott.ssa Grippo Antonella, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 Cod. Civ., ha ceduto e trasferito al sig. Mallamo Antonio, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale; contestualmente, il sig. Mallamo Antonio, avendone interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Cod. Civ. ha deviato gli effetti della suddetta cessione di quote a favore del proprio figlio sig. Mallamo Francesco, il quale ha dichiarato di accettare e di volere profittare degli effetti dell'atto di cessione di quota in suo favore, rendendo pertanto irrevocabile e definitiva la stipulazione in proprio favore ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ.
- (Terza cessione di quota) la dott.ssa Grippo Antonella, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 Cod. Civ., ha ceduto e trasferito alla sig.ra Mallamo Sandra, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale; contestualmente, la sig.ra Mallamo Sandra, avendone interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Cod. Civ. ha deviato gli effetti della suddetta cessione di quote a favore della sig.ra Pezzimenti Teresa, la quale ha dichiarato di accettare e di volere profittare degli effetti dell'atto di cessione di quota in suo favore, rendendo pertanto irrevocabile e definitiva la stipulazione in proprio favore ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ.;
- (Quarta cessione di quota) la dott.ssa Grippo Antonella, a titolo di reciproca concessione ai sensi dell'art. 1965 Cod. Civ., ha ceduto e trasferito alla sig.ra Mallamo Maria Anna, che ha accettato, una porzione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale; contestualmente, la sig.ra Mallamo Maria Anna, avendone interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 Cod. Civ. ha deviato gli effetti della suddetta cessione di quote a favore del sig. Pezzimenti Francesco, il quale ha dichiarato di accettare e di volere profittare degli effetti dell'atto di cessione di quota in suo favore, rendendo pertanto irrevocabile e definitiva la stipulazione in proprio favore ai sensi dell'art. 1411 Cod. Civ.;
- in dipendenza delle superiori cessioni di quote la dott.ssa Grippo Antonella, avendo ceduto con il richiamato atto di transazione l'intera propria quota di partecipazione al capitale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", pari al 100% dei conferimenti, ha cessato di far parte della compagine della suddetta Società, attualmente composta dai sig.ri Mallamo Giuseppe, Mallamo Francesco, Pezzimenti Francesco e Pezzimenti Teresa;
- per effetto delle suddette cessioni di quote, il capitale sociale della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", pari ad euro 310.000,00, all'attualità, risulta ripartito tra i soci nelle seguenti rispettive misure:
 - Mallamo Giuseppe, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
 - Mallamo Francesco, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
 - Pezzimenti Francesco, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale;
 - Pezzimenti Teresa, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 77.500,00, pari al 25% del capitale sociale;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "*(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)*";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto delle suddette variazioni societarie, così per come evidenziato nei rogiti di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC dell'11 febbraio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e *c)* della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot.n.PR_RCUTG_Ingresso_0009500_20250124 del 24/01/2025, relativa alla società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO delle variazioni intervenute, a seguito del recesso di un socio, nella compagine della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Mallamo della Dr.ssa Antonella Grippo & C. Società in accomandita semplice*", della trasformazione della suddetta Società dalla forma in accomandita semplice nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", nonché delle cessioni di quote sociali intervenute a seguito di accordo transattivo e della conseguente variazione della compagine sociale della suddetta Società derivante dalla trasformazione, titolare della sede farmaceutica del Comune di Ardore (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via G. Carducci n. 71 (P. IVA 01367050802) in virtù del decreto dirigenziale n. 3821 del 18 marzo 2005, avente all'attualità quali unici soci i sig.ri Mallamo Giuseppe, Mallamo Francesco, Pezzimenti Teresa e Pezzimenti Francesco, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Pezzimenti Teresa, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot.n.PR_CSUTG_Ingresso_0009500_20250124 del 24/01/2025, relativa alla società "*Farmacia Mallamo S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora

riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Ardore (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)